

# Documentazione transfer pricing per holding e sub-holding: come valutare il perimetro soggettivo

di Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia (\*)

## L'adempimento

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 58/E/2010, illustra l'ambito soggettivo di applicazione dei nuovi oneri documentali per le imprese italiane appartenenti a gruppi multinazionali, precisando che il regime documentale risulta diversificato a seconda della tipologia di contribuente. Infatti, per ogni soggetto interessato, la documentazione ritenuta idonea a garantire la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie è costituita da:

- 1) per le società *holding*: *Masterfile* e Documentazione Nazionale;
- 2) per le società *sub-holding*: *Masterfile* (che può contenere le informazioni relative al solo sottogruppo al cui vertice è posta la *sub-holding*) e Documentazione Nazionale;
- 3) per le società controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale: Documentazione Nazionale;
- 4) per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: la documentazione è determinata considerando la "tipologia" del soggetto cui essa appartiene.

## Oneri documentali per i gruppi italiani

L'introduzione, ad opera della Manovra 2010 (art. 26 del D.L. n. 78/2010)<sup>1</sup>, di oneri documentali per le imprese residenti in materia di prezzi di trasferimento presenta non pochi riflessi, sotto il profilo operativo, con riferimento:

- alla **individuazione dei soggetti** cui si applica il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010<sup>2</sup> (di seguito, il "*Provvedimento*");

- alla **identificazione della documentazione "idonea"** a consentire la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie (di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997) a seconda di ruolo e funzione assunti dall'impresa residente nell'ambito del gruppo di appartenenza;
- ai rapporti intercorrenti tra le norme che definiscono l'**ambito di applicazione soggettivo** del Provvedimento e quelle che regolano i **presupposti** delle norme sul *transfer pricing* (i.e., l'art. 110, comma 7 del T.U.I.R.).

Di seguito, vengono svolte alcune riflessioni anche alla luce dei chiarimenti offerti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E<sup>3</sup>.

(\*) Centro Studi Internazionali GEB Partners

### Note:

- 1 Cfr. sull'argomento P.Valente, "Manuale del transfer pricing", Milano, 2009; P.Valente, "Le novità del transfer pricing", Milano, 2010, nonché, dello stesso Autore, "Transfer pricing - Primi chiarimenti in materia di oneri di documentazione in Italia", in *il fisco*, n. 2/2011, p. 219 ss.; P.Valente, "Transfer pricing: oneri di documentazione per i gruppi italiani e esteri", in *Corr. Trib.*, n. 1/2011, p. 31 ss.; P.Valente, "Transfer pricing: oneri documentali per le imprese", in *Commercio Internazionale*, n. 20/2010, p. 39 ss.; P.Valente, "Transfer pricing: l'applicazione del principio di libera concorrenza alle operazioni di riorganizzazione", in *il fisco*, n. 41/2010, p. 6655 ss.; P.Valente, "Transfer pricing - I nuovi oneri di documentazione in Italia", in *il fisco*, n. 39/2010, 1, p. 6330 ss.; P.Valente, "La documentazione in materia di transfer pricing", in *il fisco*, n. 34/2010, 1, p. 5481 ss.
- 2 Il Provvedimento fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel "Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU" adottato dal Consiglio UE in data 27 giugno 2006 (pubblicato nell'*Official Journal* C176 del 28 luglio 2006) e nelle *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* dell'OCSE, nella versione emanata il 22 luglio 2010. Per approfondimenti sul transfer pricing secondo l'OCSE, cfr. P.Valente, "Manuale del transfer pricing", Milano, 2009, p. 69 ss.
- 3 In *Banca Dati BIG*, IPSOA

## Documentazione idonea per i soggetti onerati

Per ognuno dei soggetti giuridici cui la norma si rivolge, il Provvedimento stabilisce la documentazione ritenuta idonea a garantire l'applicazione dell'art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (i.e., la **di-sapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie**):

- per le **società holding**, la documentazione idonea è costituita:
  - dal set denominato *Masterfile*;
  - dal set denominato Documentazione Nazionale;
- per le **società sub-holding**, la documentazione idonea è costituita:
  - dal set denominato *Masterfile* (che può contenere le informazioni relative al solo sottogruppo al cui vertice è posta la *sub-holding*);
  - dal set denominato Documentazione Nazionale<sup>4</sup>.
- per le **società controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale**, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale;
- per le **stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**, la documentazione idonea è determinata considerando la "tipologia" del soggetto cui essa appartiene (società *holding*, società *sub-holding*, società controllata).

## Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La circolare n. 58/E/2010 (§ 6) precisa che il regime documentale di cui all'art. 26 della Manovra 2010 ed al Provvedimento risulta diversificato a seconda che lo stesso venga adottato da una società *holding*, da una *sub-holding* o da una impresa controllata. Sono, inoltre, previste specifiche indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La circolare n. 58/E/2010 chiarisce, inoltre, che le definizioni contenute nel punto 1 del Provvedimento "non hanno la finalità di tipizzare nuove categorie di soggetti o di introdurre una nuova classificazione giuridica rispetto a quelle già previste dall'ordinamento". In sostanza, le predette definizioni hanno l'obiettivo di consentire unicamente "la corretta applicazione dei contenuti del Provvedimento", ma non incidono sui presupposti soggettivi di applicabilità (di cui all'art. 110, comma 7 del

T.U.I.R.), i quali, pertanto, andranno comunque verificati in relazione ad ogni concreta fattispecie.

## Il concetto di controllo ai fini della disciplina del transfer pricing

Come precisato dalla circolare sopra richiamata, la determinazione del valore normale delle componenti del reddito d'impresa comporta, in via preliminare, l'accertamento dei requisiti di natura soggettiva, vale a dire l'individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l'operazione che ha dato luogo alla formazione della componente reddituale oggetto di valutazione<sup>5</sup>.

La C.M. 22 settembre 1980, n. 32<sup>6</sup> chiarisce che il concetto di controllo contenuto nell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. risulta più ampio di quello contenuto nell'art. 2359 c.c.

Ai sensi dell'art. 2359 c.c. si considerano **controllate**:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli con essa.


### Note:

4 Il Provvedimento stabilisce che, in luogo del *Masterfile*, può essere presentato il *Masterfile* relativo all'intero gruppo (e non solo al sottogruppo), anche se predisposto da un soggetto residente in un altro Stato membro UE in conformità al Codice di Condotta. Nel caso in cui il *Masterfile* relativo all'intero gruppo contenga minori informazioni con riferimento al sottogruppo, lo stesso dovrà essere integrato a cura della *sub-holding*.

5 L'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. dispone che "(i) componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva un aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le Autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti".

6 In Banca Dati BIG, IPSOA.

Tavola n. 1 - **Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: diversificazione dell'onere di documentazione a seconda della tipologia di contribuente**



# Transfer pricing

La C.M. n. 32/1980, in merito alla nozione di controllo, afferma:

“il **controllo** di cui trattasi deve essere contrassegnato da esigenze di elasticità e trovare collocazione in un contesto economico dinamico, tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull'altrui volontà non in base al meccanismo di mercato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti contraenti o di un gruppo”.

Il concetto di controllo, quindi, si estende ad ogni ipotesi di **influenza economica potenziale o attuale** desumibile dalle singole circostanze quali, in particolare:

- vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa;
- impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa;
- diritto di nomina dei membri del cda o degli organi direttivi della società;
- membri comuni del cda;
- relazioni di famiglia tra le parti;
- concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;
- partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita;
- partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi;
- controllo di approvvigionamento o di sbocchi;
- serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;
- in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata, potenzialmente o attualmente, un'influenza sulle decisioni imprenditoriali.

La circolare, infine, precisa:

“può aversi controllo nel caso di una società italiana legata a contratto con una società straniera che fissa il prezzo di acquisto o di rivendita praticato dalla prima e che, oltre a rendere conto delle sue operazioni commerciali, è tenuta a versare considerevoli diritti di licenza alla società straniera titolare del marchio; nella ipotesi di due società, una italiana e una estera con identica ragione sociale, aventi per oggetto la fabbricazione di prodotti della medesima natura, che utilizzano i medesimi agenti e che si dividono gli ordini raccolti dai rappresentanti”.

La presenza di **uno solo degli elementi** suindica-

ti non necessariamente è indice dell'esistenza del controllo, mentre **più elementi concorrenti** costituiscono prova sufficiente dell'esistenza del nesso di dipendenza. In ogni caso, il controllo esercitato dalla capogruppo deve essere caratterizzato da elementi di stabilità.

La C.M. 12 dicembre 1981, n. 42<sup>7</sup> estende la sfera di applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento alle **operazioni poste in essere tra imprese italiane e soggetti non residenti**, nelle ipotesi di influenza dominante delle une sugli altri e viceversa, nonché in quelle in cui le imprese italiane e i soggetti non residenti sono sottoposti all'influenza dominante di una terza persona.

In particolare:

- rimuove la limitazione rappresentata dal riferimento alla sola ipotesi di controllo estero;
- sostituisce il termine di “**società estera**” con quello di “**soggetto non residente**”;
- definisce diversamente il nesso di collegamento tra le due entità che pongono in essere le operazioni in verifica, in modo che la rettifica a valore normale si renda possibile in tutte le ipotesi di “**influenza dominante**” e non solo in quelle di “**controllo**”.

## **Documentazione idonea per le holding e le sub-holding**

Precisato che:

- l'individuazione dei soggetti onerati della *transfer pricing documentation* prevista dall'art. 26 del DL n. 78/2010 non può prescindere dall'autonoma (e preliminare) verifica dei presupposti soggettivi (oltre che oggettivi) di applicazione della norma generale sui prezzi di trasferimento;
- quanto previsto dai paragrafi 4 e seguenti del Provvedimento concerne unicamente l'identificazione della documentazione idonea (e del relativo contenuto) per le imprese residenti cui si applica il *transfer pricing*;

si pone la questione (tutta operativa) della forma e del contenuto della documentazione per le imprese che, nell'ambito di gruppi multinazionali, svolgono funzioni di *holding* e *sub-holding*.

**Nota:**

<sup>7</sup> In Banca Dati BIG, IPSOA.

Per le prime (le *holding*), trova piena applicazione quanto indicato al punto n. 2 del Provvedimento, con conseguente onere di predisposizione sia del *Masterfile* sia della Documentazione Nazionale (cfr. circ. n. 58/E/2010, § 6.1).

Più articolato appare l'adempimento per le *sub-holding* residenti di gruppi multinazionali esteri. In particolare, fermo restando per le suindicate entità societarie l'onere di predisporre sia il *Masterfile* che la Documentazione Nazionale, il Provvedimento consente di includere nel *Masterfile* della *sub-holding* solo le informazioni relative alle transazioni che coinvolgono le imprese facenti parte del sottogruppo dalla stessa (direttamente o indirettamente) controllato<sup>8</sup>.

In via alternativa, viene prevista per le *sub-holding* la possibilità di sostituire il *Masterfile* indicato nel Provvedimento con il *Masterfile* dell'intero gruppo (e, quindi, non soltanto relativo al sottogruppo partecipato), in presenza delle seguenti condizioni:

- il **Masterfile “alternativo”** recante le informazioni dell'intero gruppo deve essere (stato) predisposto da un soggetto residente in uno Stato membro dell'UE (compresa l'Italia). Ne deriva che la *sub-holding* residente non può utilizzare, in linea di principio, il *Masterfile* redatto, ad es., dalla *holding* di vertice residente in uno Stato extra-UE, a meno che sia in vigore con quest'ultimo Stato una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni (si pensi, ad es., agli USA) ovvero una convenzione sullo scambio di informazioni (cd. TIEA)<sup>9</sup>;
- il *Masterfile* deve essere **conforme ai contenuti del Codice di Condotta comunitario**<sup>10</sup>;
- il *Masterfile* deve essere opportunamente **integrato**, qualora contenga un grado di informazioni relative al sottogruppo inferiore rispetto allo “*standard*” tracciato dal paragrafo n. 2.1. del Provvedimento.

Sotto il profilo formale, occorre coordinare la suindicata previsione con quanto disposto dal paragrafo n. 8 del Provvedimento, a mente del quale “(i)l *Masterfile* e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Tuttavia, nell'ipotesi di esibizione del *Masterfile* relativo all'intero gruppo (...), lo stesso può essere presentato in lingua inglese”.

Come chiarito dalla circolare n. 58/E/2010, § 6.1, inoltre, eventuali integrazioni al Masterfile relativo all'intero gruppo potranno essere formulate dalla *sub-holding* residente anche in lingua inglese. Dal coordinamento di quanto sopra rappresentato emerge, quindi, che:

- il *Masterfile* della *sub-holding* deve essere redatto in **lingua italiana**;
- è ammessa la presentazione del **Masterfile del gruppo** (solitamente approntato dalla *holding* di vertice residente in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia) **anche in lingua inglese**. Il *Masterfile* di gruppo redatto dalla *holding* di vertice italiana potrà essere reso disponibile unicamente in lingua italiana;
- **non è consentita la redazione** del *Masterfile* (o l'utilizzo del *Masterfile* relativo all'intero gruppo) **in lingue diverse** da quelle sopra indicate. Un *Masterfile* di gruppo redatto in lingua tedesca, ad es., dovrà essere opportunamente tradotto (ed eventualmente integrato) in lingua italiana o in lingua inglese, pena il disconoscimento del requisito della “*idoneità*” della *transfer pricing documentation* e l'impossibilità di disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

## **Documentazione idonea per le imprese controllate**

Il paragrafo n. 5 del Provvedimento dispone che le imprese controllate residenti appartenenti ad un gruppo multinazionale dovranno predisporre solo la Documentazione Nazionale.

### **Note:**

<sup>8</sup> Chiarisce la circolare n. 58/E/2010, § 6.1 che “(t)ale facoltà è infatti coerente con uno dei principi alla base del sistema, che implica il diverso atteggiarsi dell'onere in ragione del grado di informazioni e documentazione ragionevolmente in possesso del soggetto (di cui si è detto al precedente par. 3)”.

<sup>9</sup> Cfr. circolare n. 58/E/2010, § 6.1.

<sup>10</sup> Commissione europea, Comunicazione “*on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of business taxation from October 2002 to December 2003 and on a proposal for a Code of Conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention*”, del 23.4.2004 - COM(2004)297. zione o a strumento similare, rigettando le proposte avanzate da alcune delegazioni che richiedevano di dare preferenza all'indirizzo fornito dal contribuente alle autorità fiscali. Il Comitato motiva il rifiuto adducendo come l'indirizzo fornito alle autorità fiscali potrebbe non riflettere la realtà dei fatti.

# Transfer pricing

Come chiarito dalla circolare n. 58/E/2010, § 6.2, la diversificazione dell'onere documentale previsto per le imprese controllate riflette i principi previsti per le società *holding* e *sub-holding*, esplicitandosi nel richiedere all'impresa controllata (residente) di formalizzare solo informazioni cui la stessa possa legittimamente accedere.

## **Documentazione idonea per le stabili organizzazioni**

Per quanto attiene alle stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato di imprese non residenti, l'onere documentale si atteggia in modo diverso a seconda della qualificazione dell'impresa non residente di cui la stabile organizzazione è parte. In sintesi, come peraltro chiarito dalla circ. n. 58/E/2010, § 6.3:

- nel caso di stabile organizzazione italiana di *holding* non residente, dovrà essere predisposto (è presentato) **sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale;**
- nel caso di **stabile organizzazione italiana di sub-holding non residente**, dovrà, come per il precedente caso, predisposto (e presentato) **sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale**, con facoltà per la stabile organizzazione di assolvere all'onere documentale mediante presentazione del *Masterfile* predisposto per l'intero gruppo di imprese dalla *holding* di vertice non residente (purché residente in Stato membro dell'UE o in Stato con cui sia in vigore una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni o un trattato sullo scambio di informazioni), tradotto in lingua italiana ovvero in lingua inglese;
- nel caso di **stabile organizzazione di società controllata non residente**, deve essere predisposta (e presentata) **unicamente la Documentazione Nazionale.**

## **Conclusioni**

Sulla base di quanto indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010 e di quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E, appare chiaro che, preliminarmente alla individuazione e predisposizione della *transfer pricing do-*

*documentation*, le imprese residenti devono necessariamente porsi il problema della verifica della sussistenza dei presupposti di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento (prevista dall'art. 110, comma 7, del T.U.I.R.).

Nell'assunto che quest'ultima si applichi alla fattispecie concreta e nell'ipotesi in cui l'impresa residente intenda accedere al regime premiale disciplinato dall'art. 26 della Manovra 2010, l'*iter* logico-giuridico delle norme in materia impone di identificare la documentazione "*idonea*" per la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie secondo quanto sopra commentato.